

APPENDICE NORMATIVA

CODICE PENALE SARDO DEL 1859

Esteso con alcune piccole modifiche all'ex Regno delle Due Sicilie

343. Qualunque altra persona che ha commesso un falso o in un atto pubblico, od in una **scrittura di commercio**:

Sia per mezzo di contraffazione od alterazione di scritture o di sottoscrizioni;

Sia formando false convenzioni, obbligazioni, quietanze o liberazioni, od inserendole nei suddetti atti dopo la loro formazione;

Sia aggiungendo od alterando le clausole, le dichiarazioni od i fatti che gli atti medesimi avevano per oggetto di contenere e comprovare;

Sia con supposizione di persone;

Sarà punita colla reclusione non minore di anni cinque; e la pena potrà estendersi ai lavori forzati per anni dieci secondo le circostanze.

Le **scritture di commercio**, di cui in questo articolo, sono le **cambiali** e i biglietti a ordine.

SEZIONE II.

Del falso in iscrizioni private

350. Chiunque in uno dei modi specificati nell'articolo 343 ha commessa una falsità in una scrittura privata, atta a produrre obbligazione o liberazione od a nuocere altrui in qualsivoglia modo, sarà punito colla reclusione estensibile ad anni sette.

CAPO II.

Dei reati contro le proprietà.

SEZIONE I.

Delle grassazioni, estorsioni violente, e rapine.

59 6. La depredazione commessa, in qualsivoglia luogo, con alcuna delle circostanze indicate nei numeri seguenti costituisce la grassazione:

1.° Se è accompagnata da omicidio;

2.° Se è accompagnata da omicidio mancato, o anche solo tentato, ovvero da ferite, percosse, o maltrattamenti, che costituiscano di per sè un crimine;

3.° Se è accompagnata da ferite, percosse, o maltrattamenti, che costituiscano di per sè un delitto, o da minacce nella vita a mano armata;

4.° Se è stata commessa con violenze e con minacce qualunque che non costituiscano per sè un crimine o delitto; ovvero da due o più persone, ancorchè non armate; od anche da una sola persona munita di armi apparenti o nascoste;

5.° Se è stata commessa con abuso del titolo o della divisa di un funzionario pubblico, o di un ufficiale civile o militare, o collo spacciare un falso ordine di un'Autorità pubblica.

59 7. La grassazione è punita:

1.° Colla morte, se è accompagnata da omicidio; -

2.° Coi, lavori forzati a vita, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 2 dell'articolo precedente;

3.° Col maximum dei lavori forzati a tempo, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 3;

4.° Coi lavori forzati a tempo estensibili agli anni quindici, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 4;

5.° Coi lavori forzati a tempo non minori di anni quindici, se è accompagnata da alcuna delle circostanze indicate nel n.° 5. -

598. Se nella grassazione concorrono due o più delle circostanze indicate nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 596, ovvero di quelle che rendono qualificato il furto giusta l'articolo 605, la pena sarà accresciuta in ragione delle circostanze, e potrà anche estendersi ai lavori forzati a vita.

599. Si considera consumato il crimine di grassazione, rispetto alla pena da infliggersi, ogni qual volta sia stato accompagnato da omicidio o da alcuno degli atti indicati nel numero 2 dell'articolo 596, sebbene la depredazione non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà del colpevole.

600. Gli atti di violenza indicati nell'articolo 596 si intenderanno avere accompagnata la grassazione anche quando il colpevole li abbia commessi, immediatamente prima o dopo la medesima, allo scopo sia di agevolare la consumazione, sia di favorire la fuga o di assicurare la impunità di sè stesso o di altri autori o complici del reato; e tanto se le violenze siano state commesse sulla persona depredata od assalita, quanto se siano state commesse su altre persone presenti od accorse nell'atto del crimine.

601. Chiunque avrà estorto denaro o robe, o la firma o la consegna di un atto, di un titolo, di un documento contenente disposizione o produttore obbligazione o liberazione, per mezzo di minacce o di morte o di incendio o di altro grave danno, fatte con segrete ambasciate o con biglietti sebbene anonimi, od altri menti facendosi vedere spesso colle armi, o valendosi di altri simili modi atti ad incutere timore, sarà punito colla reclusione, od anche coi lavori forzati a tempo, a seconda dei casi, avuto massime riguardo all'importanza del male minacciato.

I portatori di tali ambasciate o biglietti, consapevoli del loro contenuto, **come pure coloro che vi si intromettessero**, incorreranno nella pena della reclusione, o, se la estorsione non abbia avuto il suo effetto, in quella del carcere; salve le pene maggiori in caso di reato più grave.

602. Se l'estorsione avrà avuto luogo con sequestro della persona, o di altro individuo di sua famiglia, il colpevole sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo non minore di anni quindici.

603. Quando siensi usati cattivi trattamenti alla persona sequestrata, la pena sarà il maximum dei lavori forzati a tempo; e se le violenze sono della specie di quelle indicate nel numero 2 dell'articolo 596 la

pena sarà dei lavori forzati a vita ancorchè l'estorsione non sia seguita; salvo in caso di omicidio il disposto dall'articolo 533, n.° 4.

CODICE DI COMMERCIO del REGNO D' ITALIA
CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL MINISTRO GUARDASIGILLI FATTA A S. M.

in udienza del 25 giugno 1865

DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
per l'attuazione del Codice di commercio
E DELL'INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

CAPO II.

Dei biglietti all'ordine.

SEZIONE i.

Dei biglietti all'ordine in danaro.

272. Il biglietto all'ordine può essere spedito da commercianti e da non commercianti, salvo la distinzione espressa nel numero 7 dell'articolo 2 e nel numero 2 dell'articolo 3 (*art. 2. Sono atti di commercio: 7) I biglietti all'ordine sottoscritti anche da persone non commercianti, purchè dipendano da causa commerciale, gli avalli a le girate dei medesimi;*) (*art.3. La legge reputa atti di commercio: 2) I biglietti all'ordine sottoscritti da per sone commercianti , quando non vi è espressa causa diversa dagli atti di commercio, gli avalli e le girale dei medesimi;*):

273. Il biglietto all' ordine è datato, e deve esprimere

La somma da pagarsi in tutte lettere;

Il nome e cognome di colui, all'ordine del quale è sottoscritto;

il tempo in cui si deve eseguire il pagamento ;

Il valore somministrato in danaro, in merci , in conto od in qualunque altro modo.

274. Sono applicabili ai biglietti all'ordine tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio concernenti

La scadenza ;

La girata;

L'obbligazione in solido;

L'avallo ;

Il pagamento;

Il pagamento per intervento;

Il protesto;

I doveri e i diritti del possessore;

Il ricambio e gli interessi ;

Salvo ciò che è disposto dal numero a dell' articolo 3 e dal numero 3 dell' articolo 727.